



Giunta Regionale della Campania

Allegato 11
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 11 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: Cavaleri Giuseppina nata a Napoli il 02/01/1953 matr. 18970
c. f. CVLGPP53A42F839Y

Oggetto della spesa: Differenze retributive, interessi legali

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n.40889 del 22/01/2015 (prat. n. 7325/13 CC Adv.ra) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 11152/14 del Tribunale di Napoli depositata il 26/11/2014 e notificata in forma esecutiva il 14/01/2015.

Il Tribunale di Napoli in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Sig.ra Cavaleri Giuseppina a ha condannato l'Amministrazione al pagamento in favore della ricorrente della somma di €. 21.615,91 a titolo di differenze retributive (assegno ad personam non riassorbibile) oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, dichiarato compensate tra le parti le spese di lite.



Giunta Regionale della Campania

Allegato **12**
(Punto 3 del dispositivo)

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n. 103664 del 13/02/2015, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria.

La U.O.D 07, con nota prot .n.180499 del 16/03/2015 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;
Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 11152/14 del Tribunale di Napoli depositata il 26/11/2014 e notificata in forma esecutiva il 14/01/2015

TOTALE DEBITO

€ 30.296,41

Sig.ra Cavaleri Giuseppina matr. 18970

- Differenze retributive (periodo 01/05/2006-30/09/2014) € 21.615,91
- Interessi legali maturati al 27/06/2015 € 1.055,89

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 7.624,61

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 40889 del 22/01/2015 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- Sentenza n. 11152/14 del Tribunale di Napoli depositata il 26/11/2014 e notificata in forma esecutiva il 14/01/2015
Napoli, 20/03/2015

Il responsabile della P.O.
dott Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0040889 22/01/2015 08,18

Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 541101 UOD Affari giuridico-legali - ...

Classifica : 4.



22 GEN. 2015

CC- 7325/2013

Cavalieri Giuseppina c/Regione Campania

Trasmissione sentenza n. 11152/14

Trib. di Napoli Sez. Lavoro -

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, copia della sentenza n. 11152/2014 del Tribunale di Napoli sezione Lavoro, con invito a fornire, se del caso, elementi utili per valutare un eventuale impugnazione.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

Avv. Letizia/rc

DIP 54 DG 11 UOD 01

Direzione Generale per L'Istruzione la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili
UOD Affari giuridico-legali, Gestione risorse umane e strumentali

Centro Direzionale Isola A/6

NAPOLI

DIP. 55 - DG. 14 - UOD 04

Direzione Generale per le risorse umane
UOD Contenzioso del lavoro in collaborazione con l'Avvocatura regionale

Via Santa Lucia, 81

NAPOLI

DIP. 55 - DG. 00

Al Sig. Capo Dipartimento Delle Risorse Finanziarie e Strumentali

Dott. Salvatore Varriale

Via Santa Lucia, 81

NAPOLI

L'AVVOCATO CAPO
Maria D'Elia

1452
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA

14 GEN 2015

RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI

Napoli - Via S. Lucia, 81

Il giudice, dott. Elisa Tomassi, alla pubblica udienza del 25.11.2014 ha pronunciato la seguente

ee 7365/13
192 GEN 2015
03
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro

2 copie Es.Proc. ...
2 copie Es.att.
TRIBUNALE DI NAPOLI
1. Sezione Lavoro e Prev.
Facciate n.
Richiedente *Fierro*
Xerografia GRATIS
(art. 10 L. 11/2/73 N.533)
Napoli, 27/11/14
Il Cancelliere

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 11060/2013 del ruolo generale lavoro,

TRA

CAVALERI GIUSEPPINA, rappresentata e difesa dall'avv.to Daniela Fierro, in virtù di procura a margine del ricorso, presso il cui studio in Pozzuoli v. Miliscola 424 elettivamente domicilia,

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del segretario generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Modesto Letizia, in virtù di procura a margine dell'atto notificato e provvedimento autorizzativo in atti, elettivamente domiciliata in Napoli, v. S. Lucia 81

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 5.4.2013, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere stata dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Ministero dell'istruzione con qualifica di insegnante di scuola elementare con trattamento economico netto percepito nell'anno 2003 ammontante a circa euro 1100,00 mensili; di avere avanzato istanza per ottenere il trasferimento dai ruoli del Ministero della pubblica istruzione a quelli del personale della Giunta regionale campana, istanza che era stata accolta con decreto dirigenziale del 18/12/2003; di essere stata trasferita pertanto nei ruoli del personale della Giunta regionale, con decorrenza giuridica ed economica dal 1/2/2004 nella categoria D, posizione economica D1, con il profilo di istruttore direttivo amministrativo, applicata al servizio pari opportunità; esemplificate le mansioni svolte fino all'attualità, dedotto di avere percepito all'atto del trasferimento un trattamento economico inferiore a quello precedente, invocate le disposizioni di cui all'articolo 1 e 30 D.lgs 165/01, la contrattazione collettiva nazionale del personale del Comparto Regioni autonomie locali del 22/1/2004 e comunque quella di cui all'articolo 2112 c.c., la ricorrente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0027781 16/01/2015 10,44
Mitt. : CAVALIERI GIUSEPPINA

Ass. : A.G.C 4 Advocatura

5 GEN 2015

concludeva chiedendo la condanna della Regione Campania alla corresponsione della somma di euro 40.107,34, giusti conteggi allegati al ricorso o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal sorgere del diritto all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria,

Si costituiva la Regione convenuta, eccependo in via preliminare la prescrizione totale o quanto meno parziale del credito vantato per decorso del termine quinquennale, ai sensi dell'articolo 2948 n. 4 c.c., con riferimento anche all'atto interruttivo della prescrizione rappresentato dalla notifica del ricorso avvenuta in data 14/10/2013; nel merito eccepiva l'inammissibilità ed infondatezza della domanda, tenuto conto del disposto dell'articolo 45 D.lgs. 165/2001; esponeva che all'atto del trasferimento la differenza tra quanto percepito presso il Ministero dell'istruzione e quanto previsto dal C.C.N.L. del Comparto regioni ed enti locali era stata riconosciuta alla ricorrente a titolo di *assegno ad personam* riassorbibile, che non sussisteva comunque il diritto alla percezione dell'assegno non riassorbibile sulla base della dichiarazione congiunta numero 24 relativa al C.C.N.L. di settore del 2004; concludeva pertanto nel senso appena indicato.

Sentita la ricorrente, all'udienza odierna, autorizzato il deposito di note difensive, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi, qui da intendersi integralmente trascritte, la causa veniva decisa come da dispositivo e motivazione letti in udienza.

L'eccezione di prescrizione tempestivamente avanzata dalla parte convenuta è infondata, tenuto conto delle tre richieste di corresponsione delle differenze retributive dovute per effetto del disposto trasferimento e del ritenuto trattamento economico peggiore rispetto al pregresso, avanzate dalla ricorrente rispettivamente nelle date 26/11/2008, 27/10/11 e 14/5/2012 (v. doc. 11 produz. ricorrente: istanze con relativi timbri di accettazione da parte della convenuta e quanto alla prima numero di protocollo attribuito), idonee ad interrompere il decorso del termine quinquennale prescrizione, tenuto conto della data iniziale della richiesta, che è quella del 2/2/2004.

Quanto al merito, il ricorso è in parte fondato e come tale merita accoglimento, nei limiti di cui si dirà.

Dispone l'art. 30 D.lgs. 165/2001 - Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse – che : “

“Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.

I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

(...) 2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione."

Il c. 2 bis della disposizione è stato aggiunto dall'art. 5, co. 1-quater, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, co. 19, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

A sua volta, il c. 2 quinquies risulta aggiunto dall'art. 16, co. 1, lett. c), L. 28 novembre 2005, n. 246.

Detta disposizione veniva recepita e fatta propria dallo stesso contratto individuale di lavoro stipulato tra la ricorrente e la convenuta, il quale, all'art. 5, stabilisce che: "qualora il trattamento economico in godimento risulti superiore al trattamento economico tabellare iniziale, il dipendente ha diritto alla conservazione dell'incremento economico acquisito in data anteriore al trasferimento" (v. copia, doc. 9 produzione ricorrente).

Nessun dubbio quindi quanto al diritto della ricorrente al mantenimento della posizione economica di appartenenza anche presso la nuova amministrazione.

Va tenuto conto però che dalle precisazioni contenute nel ricorso, comparate con la lettura dei conteggi ad esso allegati e con il libero interrogatorio reso dalla ricorrente,